Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 settembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. **628**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122. — All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale.

Dopo l'art. 275 sono inseriti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione, i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale.

Scuola di specializzazione
in leprologia e dermatologia tropicale

Art. 276. — Presso l'istituto di clinica dermosifilopatica dell'Università degli studi di Genova è istituita la scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale allo scopo di conferire una adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale. La scuola ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica ed è diretta dal titolare della stessa. Il corso della scuola ha la durata di tre anni. Il numero massimo di allievi è di ventiquattro per l'intero corso di studi.

Art. 277. — L'iscrizione alla scuola è aperta solo a laureati in medicina e chirurgia. Le norme d'iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc. sono analoghe a quelle contemplate negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'Università degli studi di Genova.

Art. 278. — Le materie d'insegnamento del corso sono le seguenti:

1° *Anno*:

Igiene e profilassi;
Microbiologia immunologia;
Parassitologia;
Patologia generale;
Dermatologia;
Leprologia.

2° *Anno*:

Dermatologia;
Venerologia;
Leprologia;
Clinica ortopedica;
Clinica neuropsichiatrica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Fisiochinesiterapia e chinesi profilassi.

3° *Anno*:

Dermatologia;
Leprologia;
Clinica malattie infettive tropicali;
Clinica chirurgica correttiva;
Clinica oculistica;
Clinica odontoiatrica;
Fisiochinesiterapia e chinesi profilassi.

Un regolamento interno stabilirà l'orario delle lezioni ed esercitazioni, la frequenza nel reparto per hanseniani e nei laboratori, nonchè i doveri degli specializzandi.

Art. 279. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami sulle materie di insegnamento dell'anno stesso di fronte ad una commissione composta secondo quanto stabilito dall'articolo 134 dello statuto dell'Università degli studi di Genova.

In seguito al risultato degli esami la commissione stabilirà la loro idoneità o meno ad essere ammessi al successivo anno di corso.

Art. 280. — Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 42. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1970, n. **629**.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il verbale della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Sassari, in data 24 ottobre 1969, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di clinica ortopedica della predetta facoltà alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Trieste, a decorrere dal 1° novembre 1970;

Visto il verbale, in data 28 novembre 1969, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 25 marzo e 3 febbraio 1970, con i quali il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nonchè il senato accademico della Università degli studi di Trieste hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1970, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Sassari, è trasferito alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 51. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1970, n. **630**.

Assegnazione di un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Torino per l'anno accademico 1969-70.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1969-70, duecentosettanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di 13) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di 77) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di 18) per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioè in numero di 162), per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale sono stati ripartiti 235 nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali 160 per il normale incremento degli organici e 75 per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti, istituiti per l'anno accademico 1969-70, dalla citata legge n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1970, n. 110, con il quale è stato assegnato un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania, ai sensi della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 223, con il quale è stato assegnato un nuovo posto di professore di ruolo per il normale incremento dell'organico della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano, ai sensi della precitata legge n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1970, n. 343, con il quale è stato assegnato un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di economia politica alla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Venezia, ai sensi della stessa legge n. 62;

Vedute le richieste formulate dalla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Torino nell'adunanza del 30 maggio 1970;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Alla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Torino è assegnato, per il normale incremento dell'organico, un nuovo posto di professore di ruolo, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1969-70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 50. — CARUSO

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621: « Provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica e alla produzione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 27 agosto 1970, all'art. 1, in luogo di: « ... da L. 1.329.50 a L. 1.589.90 per quintale ... », leggasi: « ... da L. 1.329,50 a L. 1.588,90 per quintale ... ».

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Esino - Potenza - Chienti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dei fiumi Esino-Potenza-Chienti;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano dei fiumi Esino-Potenza-Chienti;

Visto il voto n. 2234/69, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 13 febbraio 1970;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano dei fiumi Esino-Potenza-Chienti viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 13 febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Esino-Potenza-Chienti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) ESINO.

Provincia di Pesaro: Cantiano, Frontone.

Provincia di Perugia: Gubbio, Scheggia, Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo Tadino.

Provincia di Ancona: Sassoferrato, Fabriano, Cerreto d'Esi, Genga, Serra San Quirico.

Provincia di Macerata: Esanatoglia, Matelica, Gagliole, Castelraimondo, Fiuminata, Apiro, San Severino Marche, Poggio S. Vicino.

B) POTENZA.

Provincia di Ancona: Fabriano.

Provincia di Perugia: Nocera Umbra.

Provincia di Macerata: Sefro, Fiuminata, Castel Raimondo, Gagliole, Pioraco, Serravalle di Chienti, Camerino, Serrapetrona, San Severino Marche, Treia, Cingoli.

C) CHIENTI.

Provincia di Perugia: Nocera Umbra, Foligno.

Provincia di Macerata: Serravalle di Chienti, Sefro, Pieve Torina, Monte Cavallo, Visso e frazione (1), Muccia, Pieve Bovigliana, Fior di Monte, Ussita, Bolognola, Acquacanina, Fiastra, Camerino, Serrapetrona, San Severino Marche, Caldarola, Cessapalombo, San Ginesio, Sarnano, S. Angelo in Pontano, Camporotondo di Fiastrona, Belforte del Chienti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma di Bologna del servizio idrografico.

Roma, addì 28 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(8343)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1970.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni, locande della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60 concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni, locande, della provincia di Varese, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo al 1° febbraio 1967.

Roma, addì 3 agosto 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente dagli alberghi, pensioni, locande della provincia di Varese.

Categorie del personale	Categorie esercizi			
	1ª	2ª	3ª	4ª
1ª categoria	110.000	89.200	—	—
2ª categoria	79.600	70.900	63.500	58.700
3ª categoria	67.300	64.800	55.000	46.500
Personale inferiore ai 18 anni .	42.800	39.200	36.700	30.500
Personale con prestazione di lavoro non superiore alle ore 4 giornaliere	—	—	28.000	28.100

Note:

1) Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella non si applicano al personale retribuito in maniera fissa.

2) Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono calcolate per mese ragguagliate a 26 giornate.

3) La presente tabella si intende comprensiva dei seguenti elementi retributivi: stipendio - contingenza - vitto e alloggio - percentuale di servizio - festività nazionali e infrasettimanali - compenso per il lavoro straordinario - 13ª mensilità.

4) Classificazione del personale:

1ª categoria: capi camerieri - capi cuochi - capi portieri - portieri di notte che conoscono almeno tre lingue - barista unico negli alberghi di 1ª categoria;

2ª categoria: camerieri - cuochi - portieri - baristi;

3ª categoria: tutto il personale rimanente.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(8350)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1970.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60 concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della Regione autonoma della Valle d'Aosta sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 1969.

Roma, addì 3 agosto 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili ai fini contributivi per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Categorie del personale	Categorie delle aziende alberghiere				
	lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª-4ª categoria	locande
Intermedi	126.000	—	—	—	—
1ª categoria . . .	95.000	90.000	85.000	—	—
2ª categoria . . .	78.000	71.000	68.500	65.000	58.000
3ª categoria . . .	64.000	63.000	61.000	58.000	51.000

Le retribuzioni medie, come sopra concordate, e detto nell'accordo, sono state calcolate per mese ragguagliate a 26 gior-

nate e s'intendono comprensive del valore del vitto e dell'alloggio valutato in L. 10.800, della tredicesima e della quattordicesima mensilità.

Nel caso di modifica dei valori di vitto e di alloggio stabilita con decreto ministeriale, le retribuzioni medie dovranno essere automaticamente modificate in conformità.

Le indennità di malattia ed infortunio sul lavoro saranno corrisposte sui valori delle retribuzioni medie.

Agli effetti dell'assicurazione degli infortuni sul lavoro, in esecuzione degli articoli 116 e 117 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione giornaliera da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale alla retribuzione media o convenzionale giornaliera (o ad 1/300 della retribuzione media o convenzionale annua o ad 1/25 della retribuzione media o convenzionale mensile); la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è uguale alla retribuzione media o convenzionale annua (o a 12 volte la retribuzione media o convenzionale mensile o a trecento volte la retribuzione media o convenzionale giornaliera), ferma restando in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 citato. Inoltre per il combinato disposto del primo comma dell'art. 30 e dell'art. 41 del richiamato testo unico, le sopraindicate retribuzioni medie o convenzionali valgono anche per la determinazione del premio di assicurazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(8351)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1970.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da ristoranti, trattorie e mense della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali intervenute;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da ristoranti, trattorie e mense della provincia di Varese, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo al 1° febbraio 1967.

Roma, addì 3 agosto 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito in tutto od in parte a percentuale, dipendente da ristoranti, trattorie e mense della provincia di Varese.

Categorie del personale	Categorie esercizi			
	1ª	2ª	3ª	4ª
1ª categoria	102.400	83.000	—	—
2ª categoria	74.000	66.000	59.100	54.600
3ª categoria	62.600	60.300	51.200	43.300
Personale inferiore ai 18 anni	39.800	36.400	34.100	28.400
Personale con prestazione di lavoro non superiore alle ore 4 giornaliere	—	—	26.200	26.200

Note:

1) Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella non si applicano al personale retribuito in maniera fissa.

2) Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate.

3) La presente tabella si intende comprensiva dei seguenti elementi retributivi: stipendio - contingenza - vitto e alloggio - percentuale di servizio - festività nazionali e infrasettimanali - compenso per il lavoro straordinario, 13ª mensilità.

4) Classificazione del personale:

1ª categoria: capi camerieri - capi cuochi;
2ª categoria: camerieri - cuochi - baristi;
3ª categoria: tutto il personale rimanente.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(8349)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1970.

Piano d'impiego dei fondi disponibili, per l'esercizio 1970, presentato dal fondo di previdenza del Banco di S. Spirito per il personale dipendente.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1970 presentato dal fondo di previdenza per il personale del Banco di S. Spirito con lettera del 27 gennaio 1970;

Considerato che il fondo di previdenza per il personale del Banco di S. Spirito prevede di investire nel suddetto esercizio fondi disponibili per lire 4.909.100.000 (quattromiliardinovecentonovemilionicentomila) di cui L. 2.500.000.000 (duemiliardicinquecentomilioni) da impiegare nell'acquisto di beni immobili;

Viste le note del Ministero del tesoro del 25 febbraio 1970, n. 108345, e del 15 aprile 1970, n. 128009;

Visti il telegramma e la lettera del Ministero del bilancio e della programmazione economica rispettivamente del 6 marzo 1970, n. 3/984, e del 15 aprile 1970, n. 3/486;

Ritenuto che la richiesta del fondo di previdenza per il personale del Banco di S. Spirito intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1970 presentato dal fondo di previdenza per il personale del Banco di S. Spirito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(8431)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1970.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari siti nel palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1970 con il quale, in considerazione della impossibilità o irregolarità di funzionamento dei singoli uffici giudiziari, con sede nel palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour, dichiarato inagibile dal provveditorato alle opere pubbliche con nota del 20 aprile 1970, si è fatto riserva di prorogare i termini di decadenza per il compimento degli atti presso gli stessi uffici o a mezzo del personale ai medesimi addetto;

Considerato che dopo ampio studio da parte della commissione istituita con legge 10 maggio 1970, n. 255, volto ad accertare la possibilità della utilizzazione parziale del palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour, il provveditorato alle opere pubbliche ha comunicato, con nota del 13 agosto c. a., che la commissione medesima ha individuato i locali per i quali è possibile lo svolgimento dell'attività giudiziaria da parte della suprema Corte di cassazione, previi lavori cautelativi;

Considerato che il genio civile, all'uopo preposto dal provveditorato, ha comunicato in data odierna di avere eseguito per una parte degli ambienti i lavori cautelativi disposti dalla commissione predetta;

Visto il decreto in data odierna con il quale il primo presidente della Corte di cassazione, valutate le cennate disponibilità di locali, ha disposto — in conseguenza — la revoca del suo precedente provvedimento in data 23 aprile 1970 di sospensione fino a nuovo ordine di tutta l'attività della corte ed ha ordinato la ripresa con effetto immediato da oggi dell'attività stessa;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, numero 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Ritenuta l'eccezionalità del sopra indicato evento;

Decreta:

In conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, siti nel palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour, che si è verificato per effetto della dichiarazione di inagibilità del palazzo anzidetto, i termini di decadenza per il compimento di atti presso la Corte suprema di cassazione e il tribunale delle acque pubbliche o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo dal 20 aprile ad oggi, e nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1970

Il Ministro: REALE

(8530)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1970, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8396)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1970, il comune di Alghero (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8397)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1970, il comune di Iglesias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 493.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8398)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1970, il comune di Oristano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 324.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8399)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del poligono di tiro di Solarino

Il poligono di tiro di Solarino, sito in comune di Solarino, in catasto al predetto comune, foglio n. 14, particelle 278 e 284, superficie Ha. 1.36.93, con decreto interministeriale 4 marzo 1970, n. 5037, è trasferito dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato.

(8386)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantasette società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1970, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Cooperativa di abitazione La Costanza », con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 5 marzo 1962, repertorio 8541;

2) edilizia Ansacasa, con sede in Milano, costituita per rogito Japoce in data 9 maggio 1963, repertorio 11744-2662;

3) edilizia Edgardo Amendola, con sede in Milano, costituita per rogito Gallavresi in data 26 febbraio 1962, repertorio 31993-11590;

4) Convinco - Consorzio nazionale vinicolo cooperativo (già - Consorzio italiano cooperativo di consumo), con sede in Milano, costituita per rogito Corsico in data 12 febbraio 1962, repertorio 26978;

5) edilizia Sirio, con sede in Milano, costituita per rogito Marsala in data 11 gennaio 1964, repertorio 24166;

6) « Edificatrice Giarmo », con sede in Milano, costituita per rogito Ricci in data 16 luglio 1963, repertorio 14813;

7) « Edil Primula Azzurra », con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 6 febbraio 1963, repertorio 390045;

8) « Soc. cooperativa edil Dicom », con sede in Milano, costituita per rogito Zito in data 29 febbraio 1964, repertorio 25631;

9) « Edil Iunquera », con sede in Milano, costituita per rogito Grillo in data 15 settembre 1963, repertorio 18844;

10) « C.E.C.R. - Cooperativa edile colleghi rinascentini », con sede in Milano, costituita per rogito Guidobono Cavalchini in data 29 settembre 1964, repertorio 90490-4090;

11) « Cooperativa di abitazione Monteverdi », con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 11 maggio 1963, repertorio 19510;

12) « Edil Montestella », con sede in Milano, costituita per rogito Marchetti in data 26 settembre 1963, repertorio 30763;

13) « Edil San Clemente », con sede in Bertonico (Milano), costituita per rogito Bignami in data 16 novembre 1964, repertorio 4655-2446;

14) « Cooperativa muratori Casellelandi », con sede in Casellelandi (Milano), costituita per rogito Contedini in data 8 aprile 1962, repertorio 13294;

15) « Edil europea W. A. Mozart », con sede in Cinisello Balsamo (Milano), costituita per rogito Japoce in data 17 febbraio 1964, repertorio 13995-3065;

16) « Società cooperativa edilizia Iuventus europea », con sede in Codogno (Milano), costituita per rogito Japoce in data 7 settembre 1964, repertorio 15047;

17) « Fra lavoratori Gubra per produzione coloranti e affini », con sede in Desio (Milano), costituita per rogito Zanzi in data 2 febbraio 1946, repertorio 24854;

18) « Cooperativa edificatrice Avvenire-Gaggiano », con sede in Gaggiano (Milano), costituita per rogito Raja in data 16 gennaio 1964, repertorio 26399;

19) « Cooperativa di abitazione Bonirola », con sede in Gaggiano, frazione Bonirola (Milano), costituita per rogito Raja in data 6 maggio 1964, repertorio 30411;

20) « Edilizia la rinascita-Gaggiano », con sede in Gaggiano (Milano), costituita per rogito Raja in data 5 marzo 1964, repertorio 27850;

21) « Cooperativa di abitazione impiegati operai C.I.O. », con sede in Novate Milanese (Milano), costituita per rogito Marchetti in data 5 ottobre 1962, repertorio 29146;

22) edilizia ACLI-Fornaci, con sede in Brescia, costituita per rogito Durante in data 21 aprile 1964, repertorio 641;

23) « Cooperativa edilizia monte Orfano di Zocco di Erbusco », con sede in Zocco di Erbusco (Brescia), costituita per rogito Bonardi in data 25 maggio 1963, repertorio 4415;

24) « Soc. cooperativa edilizia di abitazione Rovatese », con sede in Rovato (Brescia), costituita per rogito Angelini in data 13 febbraio 1963, repertorio 29758;

25) « Edilizia L'Aurora », con sede in Crema (Cremona), costituita per rogito Giasù in data 31 gennaio 1964, repertorio 5632;

26) « Soc. cooperativa di lavoro fra braccianti-terrazzieri-muratori ed agricoli » (già Soc. an. cooperativa di lavoro per azioni fra braccianti-terrazzieri muratori ed agricoli), con sede in S. Nicolò Po, frazione di Bagnolo S. Vito (Mantova), costituita per rogito Levi in data 23 febbraio 1939, repertorio 347;

27) Edil Domus Mea, con sede in Moglia (Mantova), costituita per rogito Cocconcelli in data 12 ottobre 1960, repertorio 1963;

28) cooperativa edificatrice Aurora, con sede in Poggio Rusco (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 23 settembre 1963, repertorio 43550;

29) edilizia S. Ambrogio, con sede in Como, costituita per rogito Miserocchi in data 21 agosto 1964, repertorio 62259;

30) « Cooperativa di abitazione lavoratori Asso », con sede in Asso (Como), costituita per rogito Giannotti in data 9 aprile 1964, repertorio 59689;

31) « Circolo operaio Canturino », con sede in Cantù (Como), costituita per rogito Tarchini in data 22 dicembre 1958, repertorio 6286;

32) « Cooperativa di abitazione fra lavoratori di Asnago », con sede in Asnago di Cantù (Como), costituita per rogito Giannotti in data 8 maggio 1963, repertorio 51649;

33) « Cooperativa edilizia S. Tomaso », con sede in Bergamo, costituita per rogito Colombo in data 3 gennaio 1959, repertorio 6038;

34) « Soc. cooperativa edilizia Stella Alpina », con sede in Bergamo, costituita per rogito Rosso in data 26 settembre 1964, repertorio 11454;

35) « Edil Floriana », con sede in Bergamo, costituita per rogito Bellini in data 8 aprile 1965, repertorio 40;

36) « Speranza - Società cooperativa edile pensionati statali Bergamo », con sede in Bergamo, costituita per rogito Gentile in data 20 settembre 1955, repertorio 4236;

37) C.M.B. - Cooperativa macellai di Bergamo, con sede in Bergamo, costituita per rogito Nosari in data 16 febbraio 1969, repertorio 2016;

38) edilizia L'Aurora Cisanese, con sede in Cisano Bergamasco (Bergamo), costituita per rogito Patanè in data 6 settembre 1964, repertorio 5329;

39) cooperativa ortofrutticola San Marco di Foresto Sparso, con sede in Foresto Sparso (Bergamo), costituita per rogito Colombo in data 16 febbraio 1954, repertorio 1307;

40) cooperativa di consumo lavoratori di Gazzaniga, con sede in Gazzaniga (Bergamo), costituita per rogito Coppola in data 8 maggio 1965, repertorio 2841;

41) edilizia Presenza aclista società cooperativa edilizia, con sede in Gazzaniga (Bergamo), costituita per rogito Vizzardi in data 17 settembre 1964, repertorio 105451;

42) cooperativa loveresese costruzioni case popolari, con sede in Lovere (Bergamo), costituita per rogito Lisi in data 16 luglio 1949, repertorio 5233;

43) muratori di Pagnella, con sede in Pagnella di Serina (Bergamo), costituita per rogito Sangalli in data 23 agosto 1959, repertorio 14970;

44) società cooperativa Belvedere, con sede in Varese, costituita per rogito Fossa in data 16 novembre 1963, repertorio 8520-1138;

45) società cooperativa Sette Laghi, con sede in Varese, costituita per rogito Fossa in data 19 dicembre 1962, repertorio 6927-999;

46) edilizia Aldebaran, con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito Zanzi in data 29 settembre 1962, repertorio 71931;

47) cooperativa edilizia Dante, con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito Visentini in data 12 maggio 1965, repertorio 45002-6048.

(8203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 1° settembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624 —	624,10	624,24	624,30	623,90	624 —	624,25	624,30	624 —	624,20
Dollaro canadese	612,25	611,25	611 —	611,40	610 —	612,25	611,25	611,40	612,25	612 —
Franco svizzero	145 —	145,02	145,03	145,07	144,90	145 —	145,04	145,07	145 —	145,05
Corona danese	83,21	83,23	83,20	83,24	83 —	83,21	83,23	83,24	83,21	83,21
Corona norvegese	87,37	87,38	87,35	87,38	87,40	87,37	87,375	87,38	87,37	87,35
Corona svedese	120,38	120,40	120,35	120,37	120,10	120,38	120,35	120,37	120,38	120,40
Fiorino olandese	173,24	173,24	173,30	173,34	172,80	173,24	173,31	173,34	173,24	173,25
Franco belga	12,57	12,57	12,5710	12,574	12,56	12,57	12,574	12,574	12,57	12,57
Franco francese	113,12	113,14	113,17	113,175	113,10	112,12	113,16	113,175	112,12	113,12
Lira sterlina	1487,30	1487,40	1487,50	1487,75	1486,50	1487,30	1487,30	1487,75	1487,30	1487,50
Marco germanico	171,85	171,87	171,92	171,92	171,65	171,85	171,91	171,92	171,85	171,88
Scellino austriaco	24,16	24,17	24,17	24,1785	24,10	24,15	24,1775	24,1785	24,16	24,17
Escudo portoghese	21,79	21,80	21,80	21,79	21,50	21,80	21,80	21,79	21,79	21,80
Peseta spagnola	8,97	8,96	8,98	8,973	8,80	8,95	8,973	8,973	8,96	8,97

Media dei titoli del 1° settembre 1970

Rendita 5 % 1935	94,35
Redimibile 3,50 % 1934	97,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	76,85
» 5 % (Ricostruzione)	82,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	81,525
» 5 % (Città di Trieste)	81,60
» 5 % (Beni esteri)	77,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,95
» 5,50 % » » 1968-83	81,95
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99.20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,65
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° settembre 1970

Dollaro USA	624,275
Dollaro canadese	611,325
Franco svizzero	145,055
Corona danese	83,235
Corona norvegese	87,377
Corona svedese	120,36
Fiorino olandese	173,325
Franco belga	12,574
Franco francese	113,167
Lira sterlina	1487,525
Marco germanico	171,915
Scellino austriaco	24,178
Escudo portoghese	21,795
Peseta spagnola	8,973

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° ottobre 1968 al 6 ottobre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 1391/68, 1410/68, 1430/68, 1437/68, 1463/68 e 1483/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 21%	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3% e inferiore o uguale al 7%	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 % . . .	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % per le esportazioni verso:	
	- la Gran Bretagna	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- L'Argentina	139,50
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5) . .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20 % .	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 % e inferiore al 40 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 55 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 0404-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguali o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non teria non grassa inferiore o uguale al 50%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- la Gran Bretagna	40,86
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- il Canada ed il Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 111,25.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 111,25.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania; Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo,
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7206)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 7 ottobre 1968 al 9 ottobre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 1483/68 e 1553/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % . . .	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 % per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 21%	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % . . .	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27%	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3% e inferiore o uguale al 7%	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e infeiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti «latte in blocchi», aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5) . .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I b) 3	Formaggi, Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	16,67
	- la Gran Bretagna	42,36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- il Canada ed il Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone .	56,[illegible]0
	- gli altri paesi terzi .	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 111,25.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 111,25.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7207)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1970 al 2 luglio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1272/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	4,987
	(b) altro	5,102
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,649 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*)	8,706 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,891 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	6,016 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*)	9,272 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,404 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,230 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (*c*)	10,939 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,547 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,679 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (*c*)	11,727 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,378 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze — Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(*c*) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(7762)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili il 1° luglio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1284/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	42,00
	- il Regno Unito	44,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	37,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.01 B	Frumento duro	36,50
10.02	Segala	47,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	50,25
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	42,00
	- gli altri paesi terzi	45,30
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	27,25
	- gli altri paesi terzi	31,90
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	37,75
	- gli altri paesi terzi	36,75
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,65
	- la zona III (3)	92,65
	- la zona IV (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15
	- tenore in ceneri da 521 a 600	78,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	73,75

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01-A (segue)	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	78,25
	- gli altri paesi terzi	69,65
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	64,75
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,25
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	42,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	42,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	33,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	28,40
	- tenore di ceneri da 1801 a 2000	28,40
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	89,75
	- la zona IV b) (3)	92,55
	- gli altri paesi terzi	82,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,65
	- la zona IV b) (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(8017)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi cinquecentoventitre posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo).

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi cinquecentoventitre posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ripartiti come segue:

Compartimento	Sede d'esame	Numero dei posti
Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria	Torino	88
Lombardia	Milano	125
Trentino-Alto Adige - Veneto - Friuli-Venezia Giulia	Padova	85
Emilia Romagna	Bologna	45
Toscana	Firenze	30
Lazio - Umbria .	Roma	35
Marche - Abruzzi . . .	Ancona	20
Campania - Calabria - Molise .	Napoli	45
Puglie - Lucania	Bari	20
Sicilia .	Palermo	20
Sardegna .	Cagliari	10
Totale .		. 523

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad un solo compartimento.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 92 del 7 novembre 1968, approvata con decreto interministeriale del 27 ottobre 1969, possono altresì partecipare al concorso, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, gli impiegati dell'istituto appartenenti ai ruoli della categoria esecutiva, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza e siano iscritti ad una qualifica non inferiore ad «applicato di 1ª classe» od equiparata se appartenenti ai ruoli del personale della sede centrale, degli ispettorati compartimentali e delle sedi provinciali, ovvero ad «alunno d'ordine» od equiparata con una anzianità di qualifica di almeno sei anni se appartenenti ai ruoli del personale degli istituti sanitari.

B) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro ecc.);

3) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 3, e successive modificazioni ed integrazioni);

g) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

I candidati possono presentare *una sola domanda*, nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra i vari compartimenti di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere, *tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad un solo compartimento.*

L'omissione di tale specifica indicazione, così come l'indicazione di voler concorrere ai posti relativi a più di un compartimento, comporterà la partecipazione al concorso relativamente ai posti assegnati al compartimento nella cui circoscrizione territoriale il candidato abbia dichiarato di risiedere nella domanda di partecipazione al concorso.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2°, sezione 1ª), viale della Agricoltura - 00100 Roma (EUR) entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art.* 2 *dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto o scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso;

m) per quali posti, tra quelli ripartiti tra i vari compartimenti di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere (tenendo conto che si può concorrere per i posti relativi ad un solo compartimento);

n) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di servizio che sarà loro assegnata.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 9 del bando la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta di selezione ed in una prova orale.

La prova scritta di selezione avrà come contenuto la soluzione di una serie di quesiti tendenti ad accertare una approfondita cultura generale e la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che saranno chiamati a svolgere in seno all'istituto.

La prova orale verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente bando.

La prova scritta, *identica per tutti i compartimenti, avrà luogo nello stesso giorno presso ciascuna delle sedi d'esame indicate nell'art.* 1 *del presente bando.*

La data della prova scritta sarà comunicata in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati saranno invitati a sostenere la prova scritta di selezione presso la sede d'esame relativa al compartimento per i cui posti hanno dichiarato di voler concorrere e che per ciascun compartimento è indicata nell'art. 1 del presente bando.

Per esigenze organizzative, la prova scritta potrà essere effettuata anche in località del compartimento diversa da quella indicata nell'art. 1 del presente bando.

La prova orale potrà essere effettuata anche presso sede d'esame diversa da quella ove ha avuto luogo la prova scritta di selezione.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 6.

Conseguimento della idoneità nelle prove di esame

Per la valutazione della prova scritta di selezione la commissione giudicatrice disporrà di 100 punti. La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente il livello di idoneità per il superamento della prova scritta di selezione.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione della votazione riportata nella prova scritta di selezione.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione di almeno 70 punti su 100.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta di selezione e nella prova orale.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Per ciascun compartimento sarà predisposta una graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dalla votazione complessiva conseguita dai candidati e, fino a concorrenza dei posti assegnati al compartimento stesso, una graduatoria dei vincitori e una graduatoria degli idonei.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti ed equiparati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

I candidati che avranno superato le prove orali e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto.

I posti messi a concorso per ciascun compartimento saranno assegnati ai vincitori secondo l'ordine risultante dalle rispettive graduatorie.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie compartimentali dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della richiamata legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto i documenti medesimi ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, della autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 9.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà accertato il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati compresi nelle varie graduatorie compartimentali dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti né quelli che si renderanno successivamente disponibili.

L'istituto si riserva tuttavia la facoltà di nominare i candidati compresi nelle varie graduatorie compartimentali degli idonei non vincitori, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, a copertura dei posti che si renderanno eventualmente vacanti entro un anno dalla data di approvazione dei risultati del concorso.

Per esigenze di servizio resta inoltre ferma la facoltà dello istituto di destinare gli idonei che venissero eventualmente nominati dopo i vincitori anche a sedi comprese in compartimento diverso da quello per il quale hanno concorso.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in esito ai risultati del concorso.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 99.750, per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5 per cento dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 13.600, l'acconto mensile di L. 10.000 lorde di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dello I.N.P.S. n 39 del 29 maggio 1969, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità dello stipendio, e delle quote di aggiunta di famiglia, da erogare nel mese di giugno, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Roma, addì 30 luglio 1970

Visto, *il presidente*: FANELLI

Visto, *il segretario*: SENNI

ALLEGATO A

Alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale ufficio 2°, sezione 1ª - viale dell'Agricoltura (Eur) - 00100 ROMA

. l . sottoscritt. . . . . . . (cognome e nome a carattere stampatello (1) nat . a . . . . il . . . . (2) . . . . domanda di essere ammes . a partecipare al concorso pubblico, per esami a complessivi cinquecentoventitre posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto-ruolo amministrativo) e specificatamente per i posti assegnati al compartimento . . . . . (3).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . (indirizzo dell'istituto o scuola);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione . . . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (6) . . . .;

g) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . .).

In caso di nomina, . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere la sede di servizio che gli sarà assegnata.

. l . sottoscritt . dichiara inoltre di essere a conoscenza della prescrizione contenuta nell'art. 9 del bando la quale stabilisce che, non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione.

l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale) (8)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome, del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Indicare per quali posti si intende concorrere tenendo presente che la partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad un solo compartimento.

L'omissione dell'indicazione del compartimento per i cui posti s'intende concorrere come pure l'indicazione di voler concorrere ai posti relativi a più di un compartimento comporterà la partecipazione al concorso relativamente ai posti assegnati al compartimento nella cui circoscrizione territoriale il candidato abbia dichiarato di risiedere nella domanda di ammissione.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età indicati nell'art. 2 del bando.

(7) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*

Concorso pubblico, per esami, a cinquecentoventitre posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo).

PROGRAMMA D'ESAME DELLA PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle seguenti materie:
1) elementi di diritto pubblico;
2) elementi di diritto privato;
3) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

1) *Elementi di diritto pubblico*:

Nozione di diritto pubblico. I vari rami del diritto pubblico.
Società, ordinamento giuridico, Stato. Lo Stato di diritto.
Elementi costitutivi dello Stato. Territorio. Popolo, cittadini, cittadinanza. Sovranità.
La Costituzione dello Stato italiano.
I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano. In particolare delle caratteristiche: *a*) relative all'organizzazione: la rappresentanza politica; la plurimità dei partiti politici; la divisione dei poteri; la pluralità degli organi costituzionali; *b*) relative alle situazioni giuridiche dei cittadini: 1) l'uguaglianza e la pari dignità sociale; 2) le libertà civili; 3) famiglia e scuola; 4) i diritti del lavoro; 5) i diritti politici.
Ordinamento della Repubblica.
Il Parlamento. Il principio bicamerale. Formazione elettiva della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti delle Camere. Organizzazione delle Camere.
La formazione delle leggi. Promulgazione e pubblicazione delle leggi. Interrogazioni, interpellanze, inchieste. Il diritto di petizione.
Il referendum e l'iniziativa popolare.
Il controllo politico del Parlamento.
Il Presidente della Repubblica. Posizione giuridica. Elezione. Durata della carica. Attribuzioni e responsabilità.
Il Governo. Posizione giuridica. Composizione. Attribuzioni: l'esercizio del potere esecutivo. La funzione di direzione politica. Nomina e revoca dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri. Responsabilità ministeriale.
La funzione legislativa materiale del Governo e il fondamento di essa. Decreti legislativi, decreti legge, regolamenti. Cenni sul potere regolamentare della pubblica amministrazione.
La Corte costituzionale. Natura, composizione, funzioni.
Cenni sull'ordinamento giurisdizionale. Principi generali. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. L'indipendenza dei giudici. Il Consiglio superiore della magistratura.
Il diritto amministrativo: concetto, caratteri e fonti. La amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.
L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo. Efficacia dell'atto amministrativo.
Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione.
La responsabilità del diritto amministrativo.
I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La giustizia amministrativa: diritti e interessi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.
Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici.
Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

2) *Elementi di diritto privato*:

Nozione e fondamento del diritto. Diritto naturale. Diritto positivo.
Diritto oggettivo: definizione, carattere, partizioni. Fonti del diritto oggettivo.
La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione.
Efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.
Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione.
Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico: nozione ed elementi essenziali. Classificazioni del negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. La simulazione. Elementi accidentali del negozio giuridico. Inefficacia del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico: inesistenza, nullità, annullabilità. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico.
Influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.
I diritti delle persone.
La persona fisica. La capacità giuridica e la capacità di agire. Cause modificatrici della capacità. Estinzione della capacità. Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci.
Le persone giuridiche. Elementi costitutivi, capacità, rappresentanza, estinzione.
Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali. Cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.
Il diritto delle successioni. Principi generali delle successioni per causa di morte. Concetto e fondamento del diritto ereditario. Successione legittima.
Cose o beni. Categorie di beni. Il patrimonio. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazioni, modi di acquisto, tutela. La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione; servitù; superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.
Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela Usucapione.
I diritti di obbligazione.
Rapporto obbligatorio e suoi elementi. Obbligazione naturale. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.
I soggetti dell'obbligazione. Mutamenti soggettivi.
Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo allo adempimento e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.
Il contratto. Nozione, elementi, effetti. Specie. Cenni su alcuni contratti tipici (compra-vendita, locazione, società, mutuo).
Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali. I titoli di credito.
La cambiale.
Obbligazioni nascenti dalla legge.
Le obbligazioni nascenti da fatto illecito.
L'impresa. Nozione e specie. Nozione di azienda. Cenni sulle società di persone, di capitali, sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione.
Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento.
La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

3) *Elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale*:

Nozione e fonti del diritto del lavoro.
Il rapporto individuale di lavoro. Lavoro subordinato e lavoro autonomo. I soggetti del rapporto individuale di lavoro. Impresa e imprenditore. Le qualifiche: dirigenti, impiegati, operai. L'apprendistato.
Il contratto individuale di lavoro subordinato. Natura, elementi, stipulazione. Durata. Disoccupazione e collocamento. Diritti e obblighi delle parti. La prestazione di lavoro. Orario di lavoro. Riposo settimanale. Ferie. Retribuzione (natura, specie, limiti, interruzioni del lavoro e retribuzione).
Estinzione del rapporto individuale di lavoro subordinato: per volontà dei soggetti (recesso unilaterale: preavviso; indennità di anzianità; recesso per giusta causa); per altre cause (morte di uno dei contraenti; forza maggiore).
L'organizzazione sindacale. Il contratto collettivo di lavoro. Le controversie collettive; lo sciopero, la serrata.
Legislazione sociale; contenuto e caratteri. Soggetti. Disciplina amministrativa del lavoro. Assistenza ai lavoratori. Vigilanza.
Tutela del lavoratore: igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Orario di lavoro. Disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli. Tutela della maternità.
La sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali: natura giuridica. Soggetti attivi e passivi. Premi e contributi. Prestazioni. Varie forme di assicurazioni sociali: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'assicurazione facoltativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione. L'assicurazione contro la tubercolosi. La assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione contro le malattie.
L'organizzazione struttutale e funzionale dell'I.N.P.S.
Le Casse e i Fondi speciali di previdenza: cenni illustrativi.
Gli assegni familiari. Conguagli tra assegni e contributi.
L'integrazione guadagni degli operai dell'industria.
Ricorsi e controversie.

Visto, *il presidente*: FANELLI

Visto, *il segretario*: SENNI

(8037)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1970, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 310, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a sei posti di inserviente nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di inserviente nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Palomba dott. Bartolomeo, ispettore generale.

Componenti:
Menichino dott. Vittorio, direttore di divisione;
Grana dott. Vincenzo, direttore di divisione;
Meucci dott. Dante, direttore di divisione;
Liguori dott. Cataldo, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dalla rag. Italia Relandini nata Colussi, primo segretario.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'anno finanziario 1970 e su quelli corrispondenti per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1970

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1970
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 10

(8358)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative allo insegnamento della tecnologia meccanica.

Nel Bollettino ufficiale n. 15-16 - parte II - del 9-16 aprile 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 dicembre 1969, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnologia meccanica.

(8157)

Avviso relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative allo insegnamento dell'elettronica generale e misure elettriche.

Nel Bollettino ufficiale n. 15-16 - parte II - del 9-16 aprile 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 dicembre 1969, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, per speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'elettronica generale e misure elettriche.

(8158)

Avviso relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative allo insegnamento della teoria della nave.

Nel Bollettino ufficiale n. 15-16 - parte II - del 9-16 aprile 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 novembre 1969, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della teoria della nave.

(8159)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 4371 e n. 4372 in data 20 aprile 1970, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1967;

Viste le rinunzie dell'ostetrica Strollo Rosina alla condotta ostetrica di Controne e dell'ostetrica Sarnicola Antonia a quella di S. Giovanni a Piro;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono in graduatoria le ostetriche Strollo Rosina e Sarnicola Antonia;

Considerato che le ostetriche Pini Ernesta e Zamolo Libera, all'uopo interpellate, hanno dichiarato di accettare rispettivamente le condotte di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Pini Ernesta: comune di Controne;
2) Zamolo Libera: comune di S. Giovanni a Piro.

I sindaci dei comuni di Controne e S. Giovanni a Piro sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 10 agosto 1970

Il medico provinciale: GALLO

(8307)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1042 del 30 giugno 1969, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968 nella provincia di Gorizia;

Visti i verbali della commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Assessorato igiene e sanità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 27 marzo 1970;

Constatata la regolarità degli atti e ritenuto dover provvedere alla approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869 e la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Di Lullo Giuseppe	punti	63,738	su 120
2. Piva Umberto	»	61,060	»
3. Pausi Tristano	»	59,672	»
4. Tossi Emo	»	58,568	»
5. Burra Luciano	»	57,960	»
6. Pinelli Luigi	»	57,162	»
7. Pecile Gianfranco	»	54,348	»
8. D'Onofrio Antonio	»	51,922	»
9. Valsesia Carlo	»	48,600	»
10. Atonna Giuseppe	»	47,592	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Gorizia, addì 11 agosto 1970

Il medico provinciale: MONTAGNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2225 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Gorizia al 30 novembre 1968;

Viste le preferenze espresse dai concorrenti per le sedi messe a concorso;

Ritenuto di poter procedere alla dichiarazione dei vincitori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869 e la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

I concorrenti sotto indicati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ognuno riportata:

Di Lullo Giuseppe: condotta del comune di Grado;

Piva Umberto: condotta del consorzio dei comuni di Gradisca d'Isonzo e Farra;

Pausi Tristano: condotta del consorzio dei comuni di Capriva del Friuli - S. Lorenzo Isontino - Mossa - Moraro.

Il presente provvedimento è pubblicato nei modi e nei termini stabiliti nel decreto di approvazione della graduatoria citato in premessa.

Gorizia, addì 11 agosto 1970

Il medico provinciale: MONTAGNA

(8361)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 25 marzo 1970, n. **4**.

Proroga del termine di cui alla legge 27 dicembre 1969, n. 49, concernente: Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 26 *marzo* 1970

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine fissato con la legge 27 dicembre 1969, n. 49, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per lo anno finanziario 1970, è prorogato al 30 aprile 1970.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° marzo 1970.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 marzo 1970

FASINO

(8311)

LEGGE 4 giugno 1970, n. **5**.

Abrogazione di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 4 *giugno* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1970 sono abrogate le seguenti norme di leggi regionali che hanno riflessi finanziari sul bilancio della Regione, per i settori di Amministrazione di seguito riportati:

Agricoltura e foreste:

art. 4 della legge 24 febbraio 1951, n. 21;
legge 7 gennaio 1957, n. 15;
legge 10 febbraio 1958, n. 4;
art. 7, secondo comma e art. 11, lett. *b*, della legge 10 aprile 1962, n. 15;
art. 3 della legge 11 gennaio 1963, n. 3 e articoli 1, 2 e 3 della legge 18 luglio 1952, n. 39;
articoli 5 e 6, n. 3 della legge 29 ottobre 1964, n. 26.

Enti locali:

art. 1, lett. *b*, della legge 27 dicembre 1958, n. 28;
art. 25, lett. *a*, della legge 10 aprile 1962, n. 15.

Industria e commercio:

art. 3 della legge 10 febbraio 1951, n. 11;
legge 30 dicembre 1960, n. 52;
articoli 28 e 30, lett. b, della legge 10 aprile 1962, n. 15.

Lavori pubblici:

legge 21 luglio 1949, n. 36;
legge 14 giugno 1957, n. 32;
legge 24 giugno 1957, n. 37;
art. 6, lettere *b*, *c*, *d*, *e*, della legge 21 aprile 1953, n. 30.

Pubblica istruzione:

articoli 7 e 25, ultimo comma, della legge 15 luglio 1950, n. 63 e successive modifiche;

art. 7 della legge 17 aprile 1965, n. 9 sostituito con la legge 17 aprile 1965, n. 10.

Igiene e sanità:

art. 1, secondo comma, e art. 3 della legge 3 gennaio 1961, numero 1.

Turismo, comunicazioni e trasporti:

articoli 15 e 32 della legge 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche.

Art. 2.

Le obbligazioni assunte entro il 31 dicembre 1969 ai termini delle suddette norme abrogate continuano ad esplicare i loro effetti fino alla loro estinzione.

Art. 3.

I posti di professore di ruolo, di aiuto e di assistente nelle Università degli studi della Sicilia, per i quali, con leggi della Regione, è stata autorizzata la stipula di apposite convenzioni con le università interessate, sono soppressi a decorrere dalla data di scadenza delle convenzioni in atto vigenti e comunque non oltre l'anno accademico 1973-74.

Art. 4.

I decreti legislativi del Presidente della Regione siciliana 19 maggio 1953, n. 4 e 2 aprile 1954, n. 10 sono abrogati a decorrere dalla data di scadenza delle provvidenze di cui alla legge regionale 11 gennaio 1963, n. 7.

Art. 5.

Le leggi regionali 28 marzo 1955, n. 20; 13 marzo 1959, n. 6; 31 maggio 1960, n. 19; 9 ottobre 1965, n. 28 sono abrogate a decorrere dall'anno accademico 1973-1974.

Art. 6.

Le leggi regionali 9 dicembre 1949, n. 65; 3 aprile 1954, n. 8; 23 gennaio 1957, n. 5; 4 aprile 1960, n. 11 e 31 maggio 1960, n. 14, sono abrogate a decorrere dall'anno accademico 1973-1974.

Art. 7.

Il personale delle scuole sussidiarie mantenuto in servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 45, può essere utilizzato dai provveditori agli studi, secondo le direttive che saranno emanate dallo Assessore regionale per la pubblica istruzione, e fermo restando il numero e la posizione giuridica ed economica per lo stesso personale previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, nella scuola materna finanziata dalla Regione, nonchè in attività scolastiche, anche amministrative, parascolastiche e integrative della scuola finanziate dalla Regione siciliana, qualora non fosse possibile adibirlo nelle scuole sussidiarie.

Ai fini della qualificazione e della valutazione del servizio prestato a norma del precedente comma, si applica il disposto dell'art. 8 della legge regionale 23 settembre 1947, n. 13.

L'utilizzazione del personale di cui al primo comma può aver luogo anche in altri comuni della Regione diversi da quelli nei quali il personale medesimo ha prestato servizio.

Art. 8.

Il personale di ruolo delle scuole professionali regionali e quello di cui all'art. 4 della legge regionale 16 giugno 1965, n. 15, che non possa trovare adeguata utilizzazione presso le scuole medesime, viene impiegato, a decorrere dal 1° ottobre 1970, e nelle more della ristrutturazione della scuola professionale, presso l'Amministrazione centrale e periferica della Regione e presso uffici da questa dipendenti, nonchè, ove ne facciano richiesta, presso uffici periferici dell'Amministrazione statale che esplichino servizio per conto e nell'interesse della Regione.

L'utilizzazione del predetto personale sarà disposta con provvedimenti dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione, sentite le amministrazioni interessate.

Art. 9.

Gli emolumenti spettanti al personale di cui al precedente articolo, nonchè i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, continueranno a gravare sul capitolo 17401 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1970 e, per gli esercizi finanziari successivi, sui capitoli corrispondenti della rubrica pubblica istruzione, e saranno corrisposti direttamente dall'Assessorato della pubblica istruzione, mediante aperture di credito in favore del consegnatario cassiere che provvederà ai pagamenti dietro dichiarazione di prestato servizio rilasciata dalle amministrazioni interessate.

Art. 10.

Nessun compenso è dovuto ai dipendenti regionali che vengano chiamati a far parte di comitati, commissioni, consigli e collegi operanti nell'ambito dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione.

Nessun compenso è altresì dovuto ai dipendenti della Regione che vengano chiamati a far parte dei comitati, consigli, commissioni e collegi di enti regionali o di enti che godano di contributi a carico del bilancio della Regione o che siano sottoposti al controllo della stessa.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1970

FASINO

BONFIGLIO — MURATORE — FAGONE — MANGIONE — MUCCIOLI — MACALUSO — NATOLI

LEGGE 4 giugno 1970, n. 6.

Norme per la gestione dei fondi di bilancio relativi a spese in conto capitale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 4 *giugno* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disponibilità per impegni accertate sui capitoli di spesa in conto capitale del bilancio della Regione, escluse quelle che abbiano per legge una destinazione particolare specificatamente indicata con apposita legge o che siano relative a spese ripartite in più anni, o che sono conseguenti ad assegnazioni dello Stato o di altri Enti, sono eliminate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, a partire dall'esercizio 1970, semprechè nel bilancio dell'esercizio successivo sussistano assegnazioni per le medesime finalità.

In tal caso, le somme corrispondenti sono iscritte in apposito capitolo di bilancio dell'esercizio successivo e destinate esclusivamente alla copertura di oneri derivanti da iniziative, da stabilirsi con legge nell'esercizio stesso, che abbiano fini produttivi e promozionali.

Al trasferimento delle somme di cui ai precedenti comma si provvede con decreto del Presidente della Regione.

Alle disponibilità del suddetto capitolo di bilancio si applicano le norme di cui alla legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Art. 2.

Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, ha facoltà di provvedere con propri decreti, in relazione ad effettive necessità, alle variazioni compensative tra gli stanziamenti di bilancio relativi a spese in conto capitale autorizzate da speciali disposizioni legislative ripartite in più anni, fermi restando l'ammontare complessivo delle assegnazioni di spesa e la durata di esse.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1970

FASINO

LEGGE 4 giugno 1970, n. 7.

Nuove norme per la gestione delle zone industriali regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 4 *giugno* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, le Aziende speciali delle zone industriali, istituite nell'ambito della Regione ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, sono soppresse.

Art. 3.

Alla gestione delle zone industriali provvede l'Assessorato regionale dello sviluppo economico con propri funzionari.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti per l'anno 1970 in L. 100 milioni, e costituiti da spese per la manutenzione di strade, attraversamenti ferroviari, canali, rete idrica, impianti di sollevamento acque e rete di illuminazione e telefonica e di altre opere pubbliche, riguardanti le zone industriali, si provvede utilizzando lo stanziamento del capitolo 28902 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1970

FASINO

OCCHIPINTI

LEGGE 4 giugno 1970, n. 8.

Provvedimenti straordinari per i lavoratori della Ducrot di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 4 *giugno* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale al lavoro e alla cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti della Ducrot di Palermo, allo stato disoccupati, per il periodo 11 maggio - 11 agosto 1970, una indennità straordinaria di attesa.

Art. 2.

L'indennità di cui all'art. 1 sarà commisurata all'importo dell'ultimo salario di fatto percepito in servizio presso la Ducrot, rapportato a 26 giornate per ogni mese.

Art. 3.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 34 milioni.

Detta somma sara versata al Fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fá fronte con parte delle disponibilità del Cap. 10833 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 utilizzabili a termine della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, è modificato come appresso:

Cap. 10833. Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento:	Oneri in milioni di lire
Partita che si riduce:	—
Provvedimenti per la scuola materna . . (in meno)	34,—
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti straordinari per i lavoratori della Ducrot di Palermo	34,—

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1970

FASINO

D'ACQUISTO

LEGGE 4 giugno 1970, n. 9.

Onorari ai presidenti, componenti e segretari degli uffici elettorali in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali e anticipazioni da concedere per le spese elettorali alle amministrazioni comunali e provinciali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 4 *giugno* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 5°). Ai funzionari statali di qualifica superiore a ispettore generale spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario, il Comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un onorario fisso di L. 15.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 7°).

Ai funzionari statali di qualifica superiore a direttore di sezione spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Se le elezioni da effettuare siano più di una, l'onorario fisso di cui sopra viene elevato a L. 25.000 per il presidente ed a L. 20.000 per gli scrutatori ed il segretario.

Art. 2.

Per l'elezione dei Consigli comunali, sempre che il Comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui sopra ed all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella misura unitaria già goduta a norma dei comma primo e secondo dell'art. 1, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 5000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'art. 47 del testo unico 20 agosto 1960, n. 3, nonchè a ciascun componente (escluso il presidente) ed al segretario dell'ufficio

centrale, di cui all'art. 51 del sopracitato testo unico n. 3, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

Al presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 7000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al primo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Per le elezioni dei Consigli delle Amministrazioni straordinarie delle provincie al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale circoscrizionale, di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1969, n. 14, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto al primo comma dell'art. 1, un onorario giornaliero al lordo delle ritenute di legge, di L. 5000.

Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dello ufficio elettorale provinciale, di cui all'art. 10 della legge 9 maggio 1969, n. 14, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto al primo comma dell'art. 1, un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 9000 per il presidente e di L. 7000 per i componenti ed il segretario.

Agli esperti addetti al predetto ufficio, previsti dall'art. 18 della sopracitata legge n. 14, è corrisposta una indennità giornaliera di L. 4000 al lordo delle ritenute di legge.

Art. 4.

Per la elezione dell'Assemblea regionale al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'art. 16 della legge 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto al primo comma dell'art. 1, un onorario giornaliero di L. 5000, al lordo delle ritenute di legge, per l'espletamento delle funzioni previste dallo stesso art. 16. Per l'espletamento, invece, delle funzioni previste dagli articoli 54 e seguenti della legge 20 marzo 1951, n. 29, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 9000 per il presidente e di L. 7000 per ciascun componente ed il segretario.

Agli esperti addetti al predetto ufficio, previsti dall'art. 54 della sopracitata legge n. 29, è corrisposta una indennità giornaliera di L. 4000, al lordo delle ritenute di legge.

Art. 5.

Le spese relative ai compensi ed al trattamento di missione, di cui alla presente legge, sono a carico della Regione, della Provincia o del Comune, a seconda che vengano sostenute, rispettivamente, per lo svolgimento di elezioni regionali, provinciali o comunali.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, le spese per gli uffici chiamati ad assolvere adempimenti comuni vanno ripartite in parti uguali fra gli enti interessati alle elezioni stesse.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 26 ed il penultimo ed ultimo comma dell'art. 27 della legge 20 marzo 1951, n. 29, relativa alla elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, nonchè l'art. 15 ed il secondo comma dell'art. 51 del testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P. 20 agosto 1960, n. 3, sono abrogati.

Art. 7.

L'art. 1 della legge 4 agosto 1960, n. 34, è così modificato:

« La facoltà di concedere anticipazioni alle Amministrazioni comunali e provinciali, ai sensi della legge 3 aprile 1956, n. 22, è estesa alle spese per le elezioni amministrative e per un ammontare di L. 200.000 per sezione elettorale nel caso di contemporaneità di elezioni, e di L. 150.000 nel caso di sole elezioni provinciali o comunali ».

Art. 8.

Per quanto non previsto dalla legge 9 maggio 1969, n. 14, si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme previste per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana.

Art. 9.

Alla maggiore spesa prevista per le elezioni regionali in L. 357 milioni si provvederà utilizzando parte dell'incremento del gettito dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1970

FASINO

MURATORE

LEGGE 4 giugno 1970, n. **10**.

Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 4 *giugno* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione del piano di gestione del settore zolfifero, in aggiunta agli investimenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 6 febbraio 1968, n. 2 e dall'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 15, è autorizzato l'ulteriore incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano di L. 17.000.000.000.

Le modalità di spesa sono quelle previste dalla citata legge regionale 6 giugno 1968, n. 15.

Art. 2.

Per il ripianamento dei disavanzi di gestione dell'Ente minerario siciliano degli anni dal 1965 al 1968, è autorizzata la spesa di L. 6.497.036.855.

Art. 3.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34, è autorizzata la spesa di L. 19.244.642.460 corrispondente al complessivo disavanzo della gestione delle miniere di zolfo cessate al 31 ottobre 1967.

Art. 4.

La spesa di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sarà iscritta nel bilancio della Regione in conformità alla seguente ripartizione:

Art. 1 - esercizio	1970	L.	11.600.000.000
»	1971	»	1.800.000.000
»	1972	»	1.800.000.000
»	1973	»	1.800.000.000
Art. 2 - esercizio	1970	L.	1.500.000.000
»	1971	»	1.500.000.000
»	1972	»	1.500.000.000
»	1973	»	1.500.000.000
»	1974	»	497.036.855
Art. 3 - esercizio	1970	L.	5.000.000.000
»	1971	»	4.535.000.000
»	1972	»	4.535.000.000
»	1973	»	4.535.000.000
»	1974	»	639.642.460

All'onere di L. 18.100.000.000 ricadente nell'esercizio 1970 si fa fronte quanto a L. 14.500 milioni con parte delle disponibilità dello stanziamento del cap. n. 20911 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e quanto a L. 3.600.000.000 con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1969 utilizzabile a termine della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Agli oneri ricadenti negli esercizi dal 1971 e successivi si provvede utilizzando le disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione della spesa di cui all'art. 4, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, all'art. 2, ultimo comma della legge regionale 3 dicembre 1965, n. 37, all'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 15, all'art. 10, primo comma, della legge regionale 7 giugno 1969, n. 16, alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 30.

Art. 5.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1970

FASINO

FACONE

LEGGE 4 giugno 1970, n. **11**.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969 (II provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 4 *giugno* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle *B* e *C*.

Art. 3.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *B*, si fa fronte con la maggiore entrata risultante dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed avrà effetto per l'esercizio finanziario 1969.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1970

FASINO

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1969

In aumento:

TITOLO II - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Cap. 2452. — Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa, ecc.	L.	89.450.000
Cap. 2836. — Recupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa del bilancio della Regione .	L.	2.945.550.000
Totale aumento dell'entrata .	L.	3.035.000.000

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1969

a) in aumento:

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Presidenza della regione		
Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	3.600.000.000
Assessorato regionale degli enti locali		
Cap. 13714. — Spese ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato, ecc.	L.	125.000.000
Totale delle variazioni in aumento .	L.	3.725.000.000

b) in diminuzione:

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Assessorato regionale degli enti locali		
Cap. 13712. — Spesa per la concessione di un assegno mensile non reversibile ai vecchi lavoratori, ecc.	L.	690.000.000
Totale delle variazioni in diminuzione . . .	L.	690.000.000
Aumento netto della spesa . . .	L.	3.035.000.000

TABELLA *C*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1969

Modifiche all'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1969.

SPESE IN CONTO CAPITALE

	Importo dell'onere in milioni di lire
Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.	—
Partita che si aggiunge:	
Interventi in favore dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) (in più)	3.600,—

Visto, *il Presidente*: FASINO

(8312)

LEGGE 4 giugno 1970, n. **12**.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 4 *giugno* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle *A*), *B*) e *C*) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1970, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

E' approvato in L. 259.148.797.120 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970.

Art. 3.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

Agli effetti dell'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla tabella *B*) della presente legge.

Art. 5.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi numeri 2 e 3 annessi alla tabella *B*) della presente legge.

Art. 6.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1970 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 7.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative, per le finalità di cui ai capitoli indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge, sono differiti agli esercizi indicati nell'allegato stesso.

Art. 8.

Per l'anno finanziario 1970 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 3 alla presente legge.

Art. 9.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri enti verseranno con imputazione al capitolo n. 2911 dello stato di previsione della entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

Art. 10.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti ai capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà con imputazione al capitolo n. 2951 dello stato di previsione dell'entrata per interventi da effettuare nel territorio della Regione anche in dipendenza della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che trova applicazione nel territorio della Regione siciliana.

Le norme di cui all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e quelle emanate dallo Stato in dipendenza della delega contenuta nell'art. 58 della predetta legge si applicano anche agli interventi previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di agricoltura e foreste.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme.

Art. 11.

E' autorizzata la spesa di L. 184.800.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1970, che si inscrive al capitolo n. 10293 (Presidenza della Regione).

Art. 12.

E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno finanziario 1970, che si inscrive al capitolo n. 19604 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 215.000.000 per contributo a pareggio dei bilanci delle aziende termali che si inscrive al capitolo n. 19605 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti), destinato:

quanto a L. 90.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1970 dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca;

quanto a L. 125.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1970 dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.

Art. 14.

Alle spese di cui ai capitoli numeri 12001, 12002 e 12702 in gestione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e n. 16401 in gestione all'Assessorato regionale dei lavori pubblici si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 15.

Per l'anno finanziario 1970, l'impiego degli stanziamenti previsti per la propaganda a mezzo stampa di cui ai capitoli n. 18657 (Assessorato regionale dello sviluppo economico) e n. 19556 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti), sono destinati ad interventi in favore di pubblicazioni, quotidiani, agenzie giornalistiche a carattere nazionale ed estero ed opuscoli illustrativi e didattici.

Art. 16.

E' autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970, che si inscrive al capitolo n. 21451 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 17.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato a decorrere dall'anno finanziario 1970, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di L. 300 milioni annui che si inscrive al capitolo n. 26121 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Art. 18.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di L. 8.000.000 annui decorrente dall'anno finanziario 1970 per le finalità della predetta legge regionale n. 3, che si inscrive al capitolo n. 26221 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Art. 19.

Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato a decorrere dall'anno 1970 il limite trentacinquennale di impegno di L. 300 milioni annui per le finalità dell'art. 1 della predetta legge n. 46, che si inscrive al capitolo n. 26272 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Art. 20.

Per le finalità dell'art. 1, n. 3, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, è autorizzata per l'esercizio 1970 la spesa di L. 10.000.000 che si inscrive al capitolo n. 16901 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

Art. 21.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 22.

Alle spese di cui ai capitoli numeri 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124 del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana si applicano per l'anno finanziario 1970 le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 23.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1970, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 24.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio della Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1970, tenendo conto del numero degli abitanti per provincia e del numero dei disoccupati.

Art. 25.

I residui risultanti al 1° gennaio 1970 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1970 soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 26.

E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970:

Quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1970

ENTRATA

TITOLO I - *Entrate tributarie*	197.351.000.000	
TITOLO II - *Entrate extra-tributarie*	13.819.197.120	
Totale titoli I e II	211.170.197.120	211.170.197.120
SPESE CORRENTI	103.449.859.800	
Differenza	107.720.337.320	
TITOLO III - *Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti* . .		1.200.000.000
Totale titoli I, II e III		212.370.197.120
ACCENSIONE DI PRESTITI . . .		100.000.000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		46.678.600.000
Totale complessivo entrate . .		259.148.797.120

SPESA

TITOLO I - *Spese correnti*		
Presidenza della Regione .	31.043.593.840	
Agricoltura e foreste . .	11.948.975.000	
Enti locali	10.115.400.000	
Finanze	19.966.507.120	
Industria e commercio .	1.857.500.000	
Lavori pubblici	3.051.400.000	
Lavoro e cooperazione . .	3.762.950.000	
Pubblica istruzione . . .	14.355.783.840	
Sanità	2.995.600.000	
Sviluppo economico . . .	629.100.000	
Turismo, comunicazioni e trasporti	3.723.050.000	
	103.449.859.800	103.449.859.800
TITOLO II - *Spese in conto capitale*		
Presidenza della Regione	26.175.500.000	
Agricoltura e foreste . .	33.489.000.000	
Enti locali	325.000.000	
Finanze	1.505.000.000	
Industria e commercio .	19.599.500.000	
Lavori pubblici	15.712.800.000	
Lavoro e cooperazione .	3.670.000.000	
Pubblica istruzione . . .	325.000.000	
Sanità	1.810.000.000	
Sviluppo economico . .	1.060.000.000	
Turismo, comunicazioni e trasporti	4.415.000.000	
	108.086.800.000	108.086.800.000
Totale titoli I e II . . .		211.536.659.800
RIMBORSO DI PRESTITI		
Presidenza della Regione	933.537.320	
Totale rimborso dei prestiti	933.537.320	933.537.320
SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Presidenza della Regione	45.533.600.000	
Enti locali	—	
Finanze	—	
Industria e commercio .	25.000.000	
Lavori pubblici	—	
Sviluppo economico . .	—	
Turismo, comunicazioni e trasporti	1.120.000.000	
Totale delle spese per partite di giro . .	46.678.600.000	46.678.600.000
Totale complessivo spese	259.148.797.120	259.148.797.120

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1970.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1970

FASINO

(8313)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.